



20356/20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA - 3 CIVILE**

composta dai signori magistrati:

dott. Enrico SCODITTI

dott. Chiara GRAZIOSI

dott. Augusto TATANGELO

dott. Paolo PORRECA

dott. Stefano Giaime GUIZZI

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

REGOLAMENTO
DI COMPETENZA

Ud. 10/09/2020 C.C.

R.G. n. 25501/2019

Rep. o.l.

han 20356

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero
25501 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto

da

COMUNE DI TOLMEZZO (C.F.: 8

na del Vicesindaco, legale rappresentante *pro tempore*
rappresentato e difeso dagli avvocati

in perso-

:
:

-ricorrente-

nei confronti di

CALCESTRUZZI TRIESTE S.r.l. (C.F.: 0

:
:

-resistente-

avverso l'ordinanza del Tribunale di Gorizia emessa all'udienza
del 25 giugno 2019 nel procedimento civile iscritto al n.
933/2016 del R.G.;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. Mario
Fresa, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
del 10 settembre 2020 dal consigliere relatore Augusto Tatan-
gelo.

*4389
20*

Fatti di causa

Calcestruzzi Trieste S.r.l. ha intimato al Comune di Tolmezzo (UD) precetto di pagamento, notificando l'intimazione nella sede del comune ed eleggendo contestualmente domicilio presso lo studio del proprio difensore, in Monfalcone (GO).

Il comune intimato ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., davanti al Tribunale di Gorizia.

La società opposta ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'ufficio giudiziario adito dal comune opponente, per essere competente il Tribunale di Udine, sostenendo che nella circoscrizione del Tribunale di Gorizia non vi fossero beni dell'ente debitore da sottoporre a pignoramento.

L'eccezione è stata accolta, con dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale di Gorizia, in favore di quello di Udine.

Il Comune di Tolmezzo propone istanza di regolamento di competenza.

Resiste la Calcestruzzi Trieste S.r.l..

Il Comune di Tolmezzo resiste con memoria difensiva.

Ragioni della decisione

1. L'istanza di regolamento di competenza è ammissibile e fondata, sussistendo la competenza per territorio del Tribunale di Gorizia.

In base al consolidato indirizzo di questa Corte, cui intende darsi continuità, infatti, *«il comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sulla opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni appartenenti*



all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6234 del 24/10/1986, Rv. 448493 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13219 del 31/05/2010, Rv. 613022 - 01). Nella specie, la società creditrice intimante, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., nell'atto di precetto ha eletto domicilio in Monfalcone, comune rientrante nel circondario del Tribunale di Gorizia, quale sede del (potenziale) giudice dell'esecuzione, ed il comune intimato debitore, senza contestare (quindi, facendo implicitamente propria) tale indicazione, ha di conseguenza proposto l'opposizione all'esecuzione, prima che questa fosse iniziata, davanti al predetto tribunale.

Orbene, poiché la competenza per territorio del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione si determina sulla base della dichiarazione del creditore intimante, ai sensi del già richiamato art. 480, comma 3, c.p.c., quest'ultimo deve ritenersi in radice privo della legittimazione a contestare tale competenza, sulla base dell'allegazione dell'irregolarità della sua stessa dichiarazione.

2. Non possono condividersi le contrarie conclusioni cui perviene il Tribunale di Gorizia.

Secondo quest'ultimo, l'elezione di domicilio effettuata nell'atto di precetto sarebbe del tutto inefficace, avendone dedotto l'irregolarità la stessa creditrice intimante che l'aveva effettuata, sull'assunto che nella circoscrizione del Tribunale di Gorizia non vi fossero in realtà beni dell'ente debitore da sottoporre a pignoramento e senza che fosse stato dimostrato il contrario. La conseguenza di tale inefficacia sarebbe la medesima prevista dall'art. 480, comma 3, c.p.c., per l'ipotesi in cui il creditore intimante ometta del tutto la dichiarazione di resi-



denza e l'elezione di domicilio, cioè la competenza inderogabile dell'ufficio giudiziario del luogo di notificazione del precetto ai fini dell'opposizione preventiva. Il tribunale richiama, a sostegno della propria ricostruzione, i principi espressi nelle decisioni (interpretative di rigetto) della Corte Costituzionale n. 84 del 12 giugno 1973 e n. 480 del 14 dicembre 2005.

3. Orbene, il meccanismo di individuazione della competenza per territorio in ordine all'opposizione preventiva all'esecuzione è articolato, secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 480, comma 3, c.p.c., sulla base di una dichiarazione del creditore intimante, che nell'atto di precetto deve effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune del giudice competente per l'esecuzione (*rectius*: di uno dei giudici potenzialmente competenti per l'esecuzione al momento dell'intimazione, peraltro senza alcun vincolo in ordine al luogo in cui sia debba concreto essere promossa l'esecuzione, di modo che l'opposizione potrà essere legittimamente proposta e proseguita davanti ad un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale venga successivamente avviato il processo esecutivo).

Esclusivamente in mancanza della suddetta dichiarazione, secondo l'espressa previsione di cui all'art. 480, comma 3, c.p.c., l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario avente sede nel luogo in cui è stato notificato il precetto (con notifica dell'atto introduttivo nella cancelleria dello stesso giudice).

Si è in passato dubitato della legittimità costituzionale di tale disposizione.

I dubbi non furono sollevati perché essa rendeva possibile la pendenza dell'opposizione all'esecuzione in luogo diverso da quello di eventuale (successiva) pendenza del processo esecutivo (tale possibilità è infatti prevista dal sistema, come già visto, e ciò non solo per la facoltà del creditore di avviare l'esecuzione in luogo diverso da quello della sua elezione del



domicilio contenuta nel precetto, ma – è opportuno sottolineare – anche per l'ipotesi in cui la competenza del giudice dell'esecuzione nel luogo di elezione di domicilio nel precetto, sussistente al momento della notifica di quest'ultimo, non sussista più al momento del pignoramento, nel qual caso l'opposizione si radicherà legittimamente davanti ad un ufficio giudiziario in cui non solo non pende, ma non può neanche iniziare l'esecuzione).

Si dubitò della legittimità costituzionale della norma perché il meccanismo di individuazione del giudice competente per l'opposizione preventiva sembrava poter consentire al creditore di sceglierlo a suo piacimento e senza limiti, anche in mancanza di un collegamento con il luogo della possibile esecuzione e, soprattutto, senza che il debitore intimato potesse incidere su tale scelta, rendendola di fatto arbitraria, in violazione del principio di uguaglianza e di parità della posizione processuale delle parti.

È proprio sotto quest'ultimo aspetto che i dubbi di legittimità costituzionale sono stati ritenuti infondati.

La Corte Costituzionale (nelle decisioni più sopra richiamate) ha infatti affermato, da una parte, che la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore intimante non può essere del tutto arbitraria, ma deve essere comunque operata in un comune rientrante (almeno al momento dell'intimazione) nella circoscrizione di un ufficio giudiziario che abbia competenza per il processo esecutivo (ciò in base ad una interpretazione funzionale e costituzionalmente orientata degli artt. 27 e 480, comma 3, c.p.c.) e, dall'altra, che, in mancanza, al debitore intimato è consentito di eccepire l'irregolarità di detta dichiarazione (in quanto difforme dal modello legale e non idonea a raggiungere lo scopo cui essa è funzionale).

È stato altresì precisato che a tale irregolarità, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., consegue l'inefficacia della sola dichiara-



zione di residenza/elezione di domicilio, non dell'intero precetto (non essendo prevista detta dichiarazione/elezione tra i requisiti necessari, a pena di nullità, per la regolarità dell'atto di precetto), ed esclusivamente ai fini della determinazione della competenza del giudice dell'opposizione preventiva, restando essa pienamente valida ed efficace ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione dell'opposizione.

In altri termini, la facoltà riconosciuta al debitore di contestare la competenza del giudice dell'opposizione conseguente alla dichiarazione di residenza/elezione di domicilio del creditore opera come bilanciamento o contrappeso rispetto alla facoltà del creditore di individuare - in sostanza, liberamente, se non proprio arbitrariamente e salvo appunto il controllo *a posteriori* del debitore - il luogo in cui eleggere il domicilio, radicando la competenza per l'opposizione preventiva.

4. Così ricostruita la *ratio* normativa, la funzione, nonché il modo di operare, del meccanismo normativo di individuazione della competenza per territorio del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione sulla base della dichiarazione del creditore contenuta nel precetto, ne consegue che - come del resto ripetutamente affermato non solo nei precedenti fin qui richiamati di questa stessa Corte (cui intende darsi piena continuità), ma in effetti anche in quelli del giudice delle leggi - è il debitore (e solo il debitore) che può ritenersi legittimato a contestare la ritualità e, quindi, l'efficacia della suddetta dichiarazione del creditore intimante (peraltro ai soli fini della competenza), proponendo l'opposizione davanti al diverso ufficio giudiziario di notifica dell'atto di precetto (e così determinando l'onere per il creditore che intenda a sua volta replicare alla contestazione della competenza, di dimostrare che la propria dichiarazione era invece stata correttamente effettuata in uno dei luoghi in cui poteva avere inizio l'esecuzione).



Non può invece ritenersi consentito al creditore opposto di contestare la competenza del giudice dell'opposizione determinata dalla sua stessa dichiarazione, e fatta propria del debitore opponente, deducendone la non conformità al precetto normativo (e ciò neanche laddove egli dimostrasse che effettivamente il comune da lui indicato non rientrava nel circondario di un ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, il che peraltro nel caso di specie non risulta avvenuto, avendo addirittura il Tribunale di Gorizia di fatto addossato al debitore opponente il relativo onere probatorio, così indirettamente violando anche l'art. 2697 c.c.).

In tal modo, infatti, lungi dal garantirlo, sarebbe di fatto alterato (a tutto vantaggio del creditore intimante) l'equilibrio processuale tra le parti nella facoltà di determinare il giudice competente per le opposizioni preventive all'esecuzione, che l'interpretazione della disposizione fatta propria dalla Corte Costituzionale mira invece a tutelare, in contraddizione – inoltre – con il principio di autoresponsabilità della parte e con gli stessi principi generali che stanno alla base del regime del rilievo dei vizi degli atti con effetti processuali e dell'incompetenza, in base ai quali, di regola, non può ritenersi consentito ad una parte di far valere il vizio di un atto che essa stessa ha causato, né è consentito alla parte cui è riconducibile la scelta del giudice davanti al quale pende il processo (avendo avviato essa stessa il processo davanti a quel giudice, ovvero, come nella specie, avendo determinato tale avvio sulla base dell'elezione di domicilio di cui all'art. 480, comma 3, c.p.c., non contestata dal debitore) di eccepire l'incompetenza di quello stesso giudice (fatta sempre salva la facoltà di un rilievo di ufficio da parte del giudice, nei limiti consentiti dalla legge, il che nella specie non potrebbe accadere, in mancanza della espressa contestazione da parte del creditore della ritualità della sua stessa dichiarazione).



5. È opportuno sottolineare che la situazione che si determina in caso di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio effettuata in violazione degli artt. 480, comma 3, e 27 c.p.c. (perché non effettuata in un comune rientrante nella circoscrizione di uno degli uffici giudiziari potenzialmente competenti per l'esecuzione), da parte del creditore intimante nell'atto di precetto, non è equiparabile alla totale mancanza di detta dichiarazione.

L'omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio non costituisce infatti una difformità dell'atto dal modello individuato dal precetto normativo, ma una legittima facoltà del creditore intimante, ed è una situazione espressamente regolata dalla legge, che ne fa conseguire la competenza del giudice del luogo di notifica del precetto per l'opposizione preventiva, nonché la possibilità di notificare l'opposizione presso la cancelleria di quest'ultimo giudice, senza alterare la parità processuale tra le parti.

La dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in un comune non rientrante nella circoscrizione di uno degli uffici giudiziari potenzialmente competenti per l'esecuzione, invece, non è una facoltà del creditore, ma consegue alla violazione del precetto normativo (come individuato in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità) che impone di effettuarla in uno di quei comuni, costituendo dunque un vizio di detta dichiarazione, quale atto difforme dal modello legale dell'unica parte cui è conferito il potere di farlo in essere. A questa seconda situazione, non espressamente regolata dalla legge, dunque, non può conseguire automaticamente la medesima conseguenza prevista per il diverso caso di dichiarazione legittimamente omessa.

La dichiarazione di residenza/elezione di domicilio irrituale del creditore intimante non equivale affatto alla dichiarazione/elezione omessa e rimane, infatti, comunque idonea ad



esplicare i suoi legittimi effetti (come evidenziato dalla stessa giurisprudenza costituzionale già richiamata, che ha precisato come essa spieghi regolarmente i suoi effetti, ai fini dell'individuazione del luogo di notifica dell'opposizione), salva la possibilità di sua contestazione, da parte del debitore, ai fini della competenza per territorio per l'opposizione preventiva.

Esclusivamente in caso di contestazione del debitore – che eccepisca il vizio della dichiarazione del creditore – si determina cioè una situazione analoga a quella della dichiarazione omessa.

In definitiva, mentre in caso di omessa dichiarazione di residenza/elezione di domicilio da parte del creditore intimante nel precetto, la competenza per l'opposizione spetta sempre inderogabilmente al giudice del luogo di notifica del precetto stesso (e l'opposizione si notifica nella relativa cancelleria), nel caso in cui la dichiarazione di residenza/elezione di domicilio sia stata effettuata dal creditore nel precetto, essa di regola produrrà tutti i suoi effetti (sia ai fini della determinazione della competenza per l'opposizione preventiva, sia ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione della stessa), fatta salva solo l'ipotesi in cui il debitore intimato effettui una specifica contestazione, deducendo l'irregolarità di detta dichiarazione, nel qual caso gli effetti della stessa non si produrranno (a meno che il creditore non ne dimostri la regolarità), peraltro esclusivamente con riguardo alla competenza del giudice dell'opposizione. Neanche in tale ultimo caso si verifica una situazione del tutto assimilabile a quella dell'omessa dichiarazione di residenza/elezione di domicilio, in quanto la dichiarazione irregolare resterà comunque valida ed efficace ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione dell'opposizione.

La coincidenza tra le due ipotesi (dichiarazione omessa e dichiarazione irregolare) si determina in definitiva esclusiva-



mente in caso di eccezione del debitore volta a sostenere il vizio della dichiarazione di residenza, che risulti fondata, e solo con riguardo alla competenza del giudice dell'opposizione preventiva.

In mancanza di contestazione del debitore e, in particolare, laddove il debitore faccia addirittura implicitamente propria la dichiarazione del creditore, proponendo l'opposizione davanti al giudice corrispondente, la dichiarazione produce tutti i suoi effetti regolarmente e non può essere oggetto di contestazione da parte dello stesso creditore che l'ha effettuata.

6. L'istanza di regolamento di competenza è accolta ed è dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Gorizia.

Per le spese del procedimento di regolamento di competenza si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

per questi motivi

La Corte:

- dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Gorizia;
- condanna la società resistente a pagare le spese del procedimento di regolamento di competenza in favore del resistente, liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2020.

Il presidente

Enrico SCODITTI

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 28 SET. 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA